



Cell. 348 925 8523

servizisociali@comune.sindia.nu.it
servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it

SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE

Sindia, 04/10/2022

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSIDELL'ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE "

La Responsabile del Servizio

VISTI:

- la deliberazione della G.R. n. 29/19 del 22/09/2022;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022 (pubblicato in GU - Serie Generale n. 187 dell'11/08/2022);
- In esecuzione della propria determinazione n.232 del 04/10/2022

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al 15/11/2022, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione annualità 2022.

Il presente bando si propone di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che, in base al proprio reddito, trovano difficoltà a sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione di alloggi di proprietà privata, siti nel Comune di Sindia ed occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**ENTRO E NON OLTRE IL 15.11.2022****DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Possono partecipare i cittadini/nuclei familiari, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrati, di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di residenza e occupate a

titolo di abitazione principale o esclusiva;

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Sindia, alla data di presentazione della domanda;
- b) Per gli immigrati extracomunitari: essere in possesso, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di regolare permesso di soggiorno;
- c) Non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- d) Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della Legge Regionale n. 13/1989, art. 2 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- e) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario nel Comune di Sindia, stipulato e registrato ai sensi della normativa vigente, di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- f) Il contratto deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;
- g) Non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- h) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA	REDDITO	INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISEE
A	Valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€13.405,08)	SUPERIORE al 14%
B	Valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€14.573,00)	SUPERIORE al 24%
Covid-19	Valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ad €35.000,00	SUPERIORE al 24%

I requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) si riferiscono al nucleo familiare e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo rt. 1, comma 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, il quale riporta: "I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate".

FONDO SOCIALE (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 05/07/2000)

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Successivamente alla erogazione dei contributi, in tal caso, pertanto, si comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio disponibile:

- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sindia;
- Sul sito internet istituzionale del Comune di Sindia www.comune.sindia.nu.it nel homepage area tematica "news";
- Presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Sindia;

La domanda dovrà essere presentata, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante corredata da copia del documento di identità in corso di validità, **entro le ore 23.59**

del 15 novembre 2022, secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano negli orari di apertura dell'ufficio protocollo, in alternativa consegna e deposito nella cassetta postale, posta all'esterno dell'ingresso comunale;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it, in formato pdf e in unico file indicando nell'oggetto della mail "*Fondo pe il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2022 richiesta contributo*";
- via posta elettronica ordinaria all'indirizzo: servizi sociali@comune.sindia.nu.it, in formato pdf e in unico file indicando nell'oggetto della mail *Fondo pe il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2022 richiesta contributo*" (richiedere ricevuta di ritorno o notifica di consegna);

Le domande dovranno contenere:

- **Dati anagrafici del richiedente;**
 - a) Il possesso dei requisiti di cui al presente bando;
 - b) L'ammontare del canone di locazione e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo e dalla relativa registrazione che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) La composizione del nucleo familiare;
 - d) L'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) L'attestazione ISEE in corso di validità riferita all'intero nucleo familiare intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche.
- b) Copia del contratto di locazione registrato ai sensi della L.431/98;
- c) Copia pagamento tassa registro annuale riferita all'annualità 2021 (per i contratti il cui rinnovo avverrà dopo la scadenza del bando, la domanda verrà integrata con il nuovo rinnovo appena in possesso);
- d) fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio al mese di Settembre 2022, regolarizzate dalla marca da bollo da € 2,00 dove richiesto dalla legge; in caso di opzione per la cedolare secca, la marca da bollo non è necessaria, quelle successive a tale data dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo;
- e) Copia del documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;
- f) L'eventuale titolarità di provvedimento di rilascio di un immobile in seguito al quale è stato stipulato nuovo contratto di locazione;
- g) Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- h) Copia del provvedimento di separazione legale omologato o divorzio.
- i) Per gli immigrati extracomunitari: Copia della Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i componenti il nucleo familiare;
- j) Per l'ammissibilità alla fascia Covid-19, ai sensi dell'art. 1. comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver

subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 %; come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO ESCLUSE

Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.

ENTITA' E MODALITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

FASCIA A: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino a 114%. L'ammontare del contributo annuale non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA B: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito al 24% e l'importo del contributo annuale non può essere superiore a € 2.320,00;

FASCIA COVID-19: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza sul reddito al 24 % e l'importo del contributo annuale non può essere superiore a €2.320,00.

L'importo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;

L'importo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

Il contributo verrà erogato in proporzione ai canoni anno 2022, per i contratti già in essere al 1° gennaio; per i nuovi contratti, stipulati successivamente al 1° gennaio, verrà invece erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto e comunque fino al 31.12.2022. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE

Il comune procede alla istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti. Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria.

La concessione del contributo avverrà successivamente alla comunicazione dell'impegno delle risorse assegnate al comune da parte della regione. qualora le disponibilità finanziarie complessive non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno evidenziatosi con la procedura pubblica, si darà luogo alla riduzione dei contributi in maniera proporzionale fra tutti i beneficiari.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune istruisce le istanze verificando i requisiti dei richiedenti:

- ai sensi dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e tutte le normative e direttive espresse in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali:

Responsabile del Procedimento Antonella Sanna

Cell.: 348 925 8523

e-mail: servizisociali@comune.sindia.nu.it

La Responsabile del Servizio
f.to Giuseppa G.L. Barone